



COMUNE DI CODOGNO

PROVINCIA DI LODI

**ADEGUAMENTO
PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

REGOLAMENTO

Arch. Paola Dansi

Geom. Silvano Palazzina

Adozione : *Delibera C.C. n.24 del 24.03.2010*

Approvazione: *Delibera C.C. n.5 del 13.01.2011*

INDICE

Procedure generali

1. LE SORGENTI AFFINI AL RUMORE STRADALE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1.a – Parcheggi

1.b - Distributori di carburante

2. ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' DI SERVIZIO

2.a Rumorosità prodotta da attività abusive o non autorizzate

3. INSEDIAMENTI SUL TERRITORIO

4. RUMORI DOMESTICI NON ATTRIBIBILI AD ATTIVITA' COMMERCIALI INDUSTRIALI O PROFESSIONALI

5. LE EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DA ANIMALI

6. SAGRE, SPETTACOLI ALL'APERTO E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN GENERE – CANTIERI EDILI

7. VIGILANZA

8. LA NORMATIVA IN ORDINE CRONOLOGICO

8.a Normativa Nazionale

8.b Normativa della Regione Lombardia

Allegato 1 – Esposto per disturbo da rumore

Allegato 2 – Richiesta (da parte di Comuni o Provincia) di intervento ARPA

Allegato 3 – Richiesta di deroga ai valori limite della zonizzazione acustica vigente

Procedure generali

Tra le competenze dei comuni, ai sensi dell'art.6 della L.447/95 vi è l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Il Comune ha come supporto tecnico l'ARPA .

Il protocollo operativo per la verifica del rispetto dei limiti acustici nel territorio può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- Le richieste di controllo dell'inquinamento acustico devono essere indirizzate al Comune oppure, nel caso in cui il problema coinvolga il territorio di più comuni, all'Amministrazione Provinciale, proprio in quanto si tratta degli enti preposti alla vigilanza (All.n.1).

Eventuali segnalazioni pervenute esclusivamente ad ARPA verranno trasmesse al Comune, alla Provincia e/o alla Polizia Municipale secondo competenza.

- Il Comune inoltra una motivata richiesta di intervento all'ARPA; per garantire un efficace intervento di controllo alla richiesta va allegata la sottoelencata documentazione (All.n.2):
 - ✓ copia dell'eventuale esposto presentato alla P.A., i nominativi e gli indirizzi dei soggetti che concedono l'accesso negli ambienti abitativi per le verifiche del limite differenziale;
 - ✓ eventualmente, copia delle comunicazioni inoltrate ai sensi della Legge 241/90 ai soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo;
 - ✓ nominativo del responsabile del procedimento nell'Amministrazione che avanza la richiesta;
 - ✓ nominativo di rappresentanti dell'ente richiedente che parteciperà alle operazioni di accertamento effettuate dall'ARPA;
 - ✓ planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, con indicazione delle classi di destinazione d'uso (zonizzazione o PRG), riportanti le posizioni delle sorgenti di rumore e dei recettori;
 - ✓ informazioni inerenti il regime autorizzativo delle attività titolari delle sorgenti di rumore.
- Il personale *tecnico competente* di ARPA:
 - effettua i sopralluoghi e verifiche strumentali atte a rilevare il rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
 - trasmette la relazione tecnica di accertamento (redatta ai sensi dell'Allegato D del DM 16/3/98) all'ente richiedente.
- Nel caso in cui venga verificato il superamento dei limiti consentiti, l'ente richiedente provvede agli adempimenti conseguenti.
- Eventuali interventi di ARPA per verifiche di ordinanze sindacali, sono a titolo oneroso a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento (art.15 comma 3 della L.R. 13/01) e seguono il medesimo protocollo operativo in oggetto. Assieme alla richiesta di verifica dell'ordinanza è necessario che l'ente richiedente invii ad ARPA i termini dell'ordinanza e di eventuali proroghe, nonché qualsiasi dato inerente gli interventi di bonifica o di limitazione del rumore attuati dalla sorgente dell'inquinamento acustico al fine di poter effettuare una corretta verifica.

Nello svolgimento degli adempimenti di cui agli artt. 13, 14, 15 e 17 della Legge 689/81 (e successive modifiche e integrazioni), il personale che provvede alle attività di verifica e controllo deve essere dotato di apposito documento, come stabilito all'art.4 comma 2 della L.R. 90/83 (e successive modifiche e integrazioni) di attuazione della citata legge.

1. LE SORGENTI AFFINI AL RUMORE STRADALE E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1.a – Parcheggi

Sono da considerare, così come il traffico veicolare, quali sorgenti fisse. La loro disciplina è strettamente legata al contesto in cui si inseriscono.

Se trattasi di parcheggi pubblici, custoditi o meno, concorrono insieme al traffico al clima acustico globale delle aree (sia urbane che extraurbane) in cui sono inseriti. Di conseguenza, non hanno in tal caso limiti propri da rispettare ma, come il traffico, e all'interno del contesto di questo, devono essere disciplinati dal medesimo regolamento.

Se invece le aree di parcheggio sono parte di un contesto produttivo, commerciale o artigianale, cioè sono al servizio di un'attività determinata, allora, così come tutte le altre sorgenti di cui si serve l'impresa (impianti, macchine, modalità operative, ecc.), contribuiscono al livello di emissione dell'attività stessa e, conseguentemente, devono sottostare ai medesimi limiti di essa. Perciò, possono costituire fonte di inquinamento acustico anche singolarmente. E' il caso, per esempio, del parcheggio riservato ai dipendenti di un'azienda, oppure l'area di sosta annessa ad un centro commerciale o ad una discoteca e così via.

1.b - Distributori di carburante

Deve farsi il medesimo ragionamento esposto sopra per i parcheggi: se sono parte dell'infrastruttura stradale, si sottopongono alla disciplina di questa, come per esempio accade per le stazioni di servizio poste lungo i percorsi autostradali, altrimenti sono da considerarsi come singole attività e pertanto sottoposti alla corrispondente regolamentazione della classe di appartenenza.

Anche i singoli servizi annessi ai distributori soggiacciono alla disciplina di questi ultimi, come per esempio le postazioni di autolavaggio o le officine meccaniche.

Tutte le attività sono soggetti a quanto prescritto nei punti successivi.

2. ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 8, 4° comma della legge 447/95, *"le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttiva devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico"*.

La valutazione preventiva dell'impatto acustico e del clima acustico rientra nella tendenza a favorire la prevenzione ancor prima che il controllo.

Si ricorda che tali valutazioni e i casi di applicabilità sono previste dalla L447/95 all'interno dell'art.8. l'Amministrazione competente richiede ad ARPA la valutazione (art.5 L.R. 13/01) della documentazione di previsione di impatto acustico o di clima acustico presentata ai sensi dall'art.8 della Legge 447/95; tali attività sono rese da ARPA a titolo oneroso (art.26 comma 5 L.R. 16/99).

Le previsioni di impatto acustico riferita all'attività devono essere presentate come parte integrante della D.I.A.P. a firma di professionista abilitato, inoltre ad attività avviata entro 30gg dovranno essere presentate all'Ente i monitoraggi post operam.

Resta salvo l'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico e rilievi post operam per tutte le attività rientranti nel campo di applicazione della Legge n. 447/1995, oltre che per variazioni agli impianti ed alle attrezzature installate che comportino una modifica degli atti precedentemente prodotti.

I locali di pubblico intrattenimento (bar, pub, discoteche, circoli, ecc.) rappresentano una delle fonti di inquinamento più significative, sia in termini quantitativi che qualitativi. Il rumore derivante da tali attività è per lo più rappresentato dalla diffusione musicale, dagli schiamazzi e dal chiacchiericcio degli avventori (soprattutto quando i locali comprendono anche pertinenze esterne), dagli impianti in dotazione alle attività (condizionamento, aerazione, ecc.), dai parcheggi eventualmente in uso e, in genere, dal traffico indotto.

A livello pubblicistico, la regolamentazione di riferimento tipica per le attività in argomento, è rappresentata dal D.P.C.M. del 16.04.99 n. 215 ("Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"), emanato in attuazione dell'art. 3, 1° comma, lett. h) della L. 447/95. Il decreto, però, disciplina le attività in questione solo se utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente (sia al chiuso che all'aperto).

In particolare, relativamente agli ambienti interni dell'esercizio deve essere applicata la relativa disciplina tecnico-giuridica di carattere pubblicistico ciò, ovviamente non esclude l'applicazione delle particolari norme di carattere civile e penale previste, rispettivamente, per la tollerabilità delle immissioni e il disturbo della quiete pubblica.

Quando si tratta il disturbo acustico derivante dai locali di intrattenimento, si deve necessariamente considerare che, oltre al rumore tipico emesso da tali attività (la musica, diffusa o dal vivo che sia), vi sono altre cause di inquinamento acustico a volte percepite in modo assai meno tollerante rispetto alla diffusione musicale legato alla presenza degli avventori, è quello relativo al traffico indotto e alla sosta delle macchine.

Come sopra precisato a proposito dei parcheggi, si ritiene che solo allorché tali spazi siano destinati in modo esclusivo all'attività possano essere considerati quale autonoma sorgente di rumore e come tale assoggettabili alla normativa antinquinamento; altrimenti, il rumore in tal modo generato concorre al contributo generale del traffico stradale.

Invece, sulla problematica legata al rumore prodotto dagli avventori all'esterno dell'esercizio, è da considerare come sorgente alla quale applicare le norme relative all'ordine pubblico in quanto il gestore dell'attività non è giuridicamente e sostanzialmente in grado di "controllare" il comportamento degli avventori al di fuori del locale, trattandosi di compiti di ordine pubblico di competenza di organi specificamente deputati al tali fini.

Si precisa che le disposizioni e i regolamenti comunali sugli orari di apertura dei pubblici esercizi, discoteche e o locali notturni **non derogano** il rispetto della normativa vigente in acustica e del presente Regolamento.

2.a Rumorosità prodotta da attività abusive o non autorizzate

In questo caso il problema non è propriamente di inquinamento acustico quanto di attività abusiva, pertanto la soluzione spetta all'ente deputato al rilascio dell'autorizzazione.

3. INSEDIAMENTI SUL TERRITORIO

1. Per le nuove costruzioni e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche i progetti dovranno essere corredati da una valutazione di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto requisiti del DPCM 05.12.1997 o dichiarazione che l'intervento non è soggetto a tali disposizioni.

2. I nuovi insediamenti residenziali (comma 3 lettera e) o parchi pubblici urbani od extraurbani (lettera d) debbono essere corredati di idonea documentazione d'inserimento acustico ambientale (valutazione del clima acustico).
3. I nuovi insediamenti produttivi dovranno predisporre una specifica valutazione di impatto acustico e, eventualmente, dotarsi di un piano di risanamento acustico (447/95 art. 8 e 15) entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente piano.
4. Tutti gli insediamenti debbono essere conformi, ai sensi della L.447/95 art. 2 comma 6, alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 5/12/97 (certificazione a cura di tecnico competente in acustica ambientale). La rispondenza degli interventi svolti ai sensi del D.P.C.M. 5/12/97 dovrà essere dimostrata mediante la presentazione all'Ente della relazione di verifica post operam (collaudo acustico).
5. Per tutti gli interventi suddetti, ad ultimazione lavori, al fine dell'ottenimento dell'abitabilità e/o agibilità dovrà esser presentato all'Ente il monitoraggio acustico post operam, che attesti il rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico.

4. RUMORI DOMESTICI NON ATTRIBIBILI AD ATTIVITA' COMMERCIALI INDUSTRIALI O PROFESSIONALI

Le sorgenti domestiche (es. lavatrici, radio, televisione, stereo, ecc.) e comunque non attribuibili ad attività commerciali, artigianali, industriali ecc. non rientrano nel campo di applicazione della L447/95, pur rimanendo il concetto di disturbo alla quiete pubblica.

Negli ultimi anni si è avuto un incremento delle problematiche relative alle emissioni sonore prodotte all'interno degli edifici. Gli effetti disturbanti si riversano per lo più negli ambienti di vita degli stessi occupanti dell'edificio.

Le sorgenti rumorose attive tra le mura delle costruzioni sono molteplici e ognuna di esse presenta proprie peculiarità che la differenziano dalle altre addirittura con riguardo alla normativa applicabile.

I rumori possono essere prodotti sia dagli impianti condominiali (idraulico, di riscaldamento, di condizionamento, autoclave, ecc.) che da stili di vita particolari (diffusione di musica stereo o televisore a volume elevato, utilizzo di strumenti musicali, calpestio, ecc.).

L'atto fondamentale di disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni è rappresentato dal regolamento condominiale, che è un documento contrattuale vincolante sia per i proprietari che per gli inquilini. In genere nel regolamento è sempre prevista una clausola riferita al divieto di provocare disturbo alla quiete del condominio. Tale norma contrattuale è di per sé sufficiente ad attivare i meccanismi di difesa. Infatti, il condominio è responsabile nei confronti di tutti i suoi abitanti, affinché venga tutelata la loro quiete.

E' da precisare che il regolamento condominiale non deve essere uno strumento di difesa solo quando la problematica sia rappresentata da rumori cosiddetti "privati"; infatti, ben può essere di riferimento per la difesa da ogni altro tipo di rumore generato nell'ambito condominiale, quindi anche se le emissioni sono prodotte da impianti comuni. Anzi, è auspicabile che anche in tali casi, la questione venga in primis trattata a livello di regolamento, e solo successivamente adoperarsi per l'attivazione del controllo pubblico.

Dunque l'inconveniente rumoroso, a norma di regolamento condominiale, può essere segnalato all'amministratore, che ha tutti gli strumenti per procedere direttamente anche in sede processuale.

In alternativa il cittadino, proprietario o semplice inquilino che sia (anche se non condomino o comunque non tutelato da regolamento condominiale dovrà agire nel rispetto dell'art. 844 c.c. che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la normale tollerabilità.

In questo caso si ritiene che il riferimento normativo più pertinente sia la violazione dell'articolo 659 del codice penale riguardante il disturbo all'occupazione o al riposo delle persone.

Limitando l'esame all'osservazione dell'unica norma relativa all'inquinamento acustico negli edifici, si fa riferimento al DPCM 05.12.97 che prevede delle grandezze che caratterizzano i loro requisiti acustici passivi e dei limiti che disciplinano il rumore emesso dagli impianti tecnologici.

1. Il DPCM è applicabile sicuramente agli edifici di nuova costruzione e in occasione di ristrutturazione sostanziale (per esempio, il rifacimento anche parziale degli impianti tecnologici, delle partizioni orizzontali e verticali, il rifacimento delle facciate esterne, esclusa la verniciatura).
2. E' altresì applicabile a tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia (ora "permesso di costruire") o siano soggetti agli adempimenti in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95.
3. Sono soggetti al DPCM tutti i nuovi impianti tecnologici, anche se installati in sostituzione di altri già esistenti. L'eventuale accertamento del superamento dei limiti da parte degli impianti, salvo che vi sia stata una totale ristrutturazione (vedi precedente punto 1), deve essere risolto mediante interventi sull'impianto, senza adeguare le caratteristiche passive delle partizioni già esistenti.
4. Tra gli impianti tecnologici "condominali" non devono essere compresi i meccanismi e i mezzi per i quali sia opportuno una regolamentazione mediante norme di Polizia municipale (per esempio, serrande, cancelli, porte basculanti, ecc.).
5. Negli edifici specifici, nel caso di accertamento di superamento dei limiti l'organo di controllo richiede all'amministratore di condominio di ridurre o eliminare le cause del disturbo acustico, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative.
6. Le sanzioni da applicarsi a seguito dell'inosservanza del DPCM 05.12.97, vanno irrogate a norma dell'art. 10 della L. 447/95.

5. LE EMISSIONI ACUSTICHE PRODOTTE DA ANIMALI

La gestione delle problematiche di disturbo acustico legate agli strepiti degli animali, deve essere affrontata sulla base di una fondamentale distinzione: la detenzione di animali da affezione e la detenzione di animali per attività economiche.

Nella prima ipotesi, al fine di accertare il disturbo in ambiente abitativo, le uniche norme applicabili sono quelle relative al disturbo della quiete pubblica, disciplinato dall'art. 659 c.p, 1° comma e al divieto di immissioni intollerabili di cui all'art. 844 c.c., tenuto conto dell'inapplicabilità dell'art. 4 del DPCM 14.11.97, in quanto il limite differenziale di immissione può disciplinare loro attività connesse con esigenze produttive, commerciali o professionali.

Uniche norme amministrative contro l'inquinamento acustico sono quelle relative alla valutazione dei limiti assoluti di immissione o di zona (con i connessi inconvenienti legati all'individuazione dell'effettivo contributo della sorgente specifica rispetto a quello fornito globalmente da tutte le altre sorgenti di rumore presenti nel luogo d'esame).

Al contrario, se il possesso di animali avviene per fini di allevamento o comunque per scopi diversi dalla mera affezione (per esempio, pastorizia, agricoltura, ecc.), considerata la natura commerciale di tali attività, la detenzione è regolamentata, oltre che dalle norme civili e penali di cui sopra, anche dall'art. 4 del DPCM 14.11.97, relativamente al limite differenziale di immissione.

In merito si ritiene che anche un canile comunale, benché non persegua scopi di lucro, possa essere assoggettato al regime del rispetto del limite differenziale, in considerazione

di un'interpretazione estensiva della norma di cui al 3° comma dell'art. 4 del decreto suddetto.

Relativamente alle problematiche connesse con il possesso di animali in condominio, così come per tutte le altre fattispecie, se il regolamento condominiale lo prevede, si può richiedere l'intervento dell'amministratore, a maggior ragione, se il regolamento fa espresso divieto di detenzione di animali.

6. SAGRE, SPETTACOLI ALL'APERTO E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN GENERE – CANTIERI EDILI

Si tratta di un caso ampiamente descritto dalla normativa.

L'art. 6 punto 1) comma h) della L447/95 prevede tra le competenze dei Comuni "l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'art.2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso". (All.3)

L'art. 8 della L.R. 13/01 in particolare prevede che nel rilascio di dette autorizzazioni il comune consideri:

- a) I contenuti e le finalità dell'attività,
- b) La durata dell'attività
- c) Il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività
- d) La popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e dalle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazione di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Il Sindaco, nel rilasciare l'autorizzazione, a norma del 2° comma dell'art. 8 della L.R. 13/01, deve considerare in particolare, contenuti e finalità dell'attività, la durata, il periodo giornaliero di svolgimento, la popolazione esposta, il traffico indotto e la destinazione d'uso delle aree interessate all'attività.

Il Sindaco, può chiedere all'ARPA un parere di competenza sulla documentazione e le dichiarazioni ricevute dal responsabile dell'attività, successivamente verrà rilasciata l'autorizzazione in deroga ed eventualmente delle prescrizioni che potranno contemplare i valori limite da rispettare, la limitazione dell'orario di attività, il contenimento delle emissioni sonore e l'obbligo del gestore di informare la popolazione esposta.

La localizzazione e delle aree pubbliche da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto sono riportate in planimetria.

Sono soggetti a deroga come attività temporanee **i cantieri edili** fermo restando il rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana vigente approvato con

atto C.C. 84 del 24.11.2005 , e dall'articolo 659 del codice penale riguardante il disturbo all'occupazione o al riposo delle persone.

7. VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 14, 1° e 2° comma della L. 447/95, nonché, in base all'art. 15, 1° comma della L.R. 13/01, le attività di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico sono svolte dalle province e dai comuni. In particolare, alla provincia sono affidate le funzioni di controllo e vigilanza qualora le problematiche di inquinamento acustico riguardino ambiti territoriali ricadenti sul territorio di più comuni compresi nella circoscrizione provinciale; ciò può, per esempio, verificarsi quando la sorgente sonora potenzialmente disturbante e il sito ricettore del rumore sono ubicati in due diversi comuni confinanti.

Quando, invece, il presunto inquinamento acustico riguarda siti collocati all'interno del territorio comunale, le funzioni amministrative relative al controllo restano di esclusiva competenza dell'Ente.

Sia il comune che la provincia possono avvalersi del supporto ARPA essenzialmente per la gestione tecnica della problematica, pur restando in capo ad essi la responsabilità del procedimento amministrativo.

8. LA NORMATIVA IN ORDINE CRONOLOGICO

Di seguito viene fornito un elenco non esaustivo delle norme nazionali e regionali che disciplinano o sono in qualche modo legate alle varie problematiche del rumore. Non tutte le norme elencate verranno trattate compiutamente nel corso della presente trattazione, mentre altre disposizioni verranno richiamate solo in quanto necessariamente connesse a quelle relative alle questioni di inquinamento acustico.

8.a Normativa Nazionale

- Regio Decreto n. 1398 del 19.10.1930 – Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (in particolare art. 659).
- Regio Decreto n. 262 del 16.03.1942 – Approvazione del Codice Civile (in particolare art. 844).
- D.M. 1444/68 (in particolare art. 2).
- D.P.C.M. 01.03.1991 – Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.
- D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 – Nuovo Codice della Strada (in particolare artt. 155 e 156).
- D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (in particolare art. 350).
- Legge n. 447 del 26.10.1995 – Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- D.M. del 11.12.1996 – Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.
- D.M. del 31.10.1997 – Metodologia di misura del rumore aeroportuale.
- D.P.C.M. del 14.11.1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.
- D.P.C.M. 05.12.1997 – Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.
- D.P.R. n. 496 del 11.12.1997 – Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili.
- D.M. del 16.03.1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.
- D.P.C.M. DEL 31.03.1998 – Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26.10.1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

- D.P.R. n. 459 del 18.11.1998 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26.10.1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999 – Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi.
- D.M. del 20.05.1999 – Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico.
- D.M. del 03.12.1999 – Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti.
- D.M. del 29.11.2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- D.P.R. n. 304 del 03.04.2001 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- D.Lgs. n. 262 del 04.09.2002 – Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- D.P.R. 30-3-2004 n. 142 - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447.
- D.L.gs.n.208/2008 - Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente.

8.b Normativa della Regione Lombardia

- D.G.R. n. 5/37724 del 25.06.1993 – Approvazione del documento "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale".
- D.G.R. n. 6/8945 del 09.02.1996 – Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.
- D.G.R. n. 6/13195 del 17.05.1996 e successive modifiche – Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di "tecnico competente" in acustica ambientale.
- Regolamento Regionale n. 1 del 21.01.2000 – Regolamento per l'applicazione dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
- B.U.R.L. n. 31 Edizione Speciale del 30.07.2001 – Linee guida per l'isolamento acustico degli edifici nell'intorno degli aeroporti.
- Legge Regionale n. 13 del 10.08.2001 – Norme in materia di inquinamento acustico.
- D.G.R. n. 7/6906 del 16.11.2001 – Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese da presentarsi ai sensi della legge n. 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", articolo 15, comma 2, e della legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", articolo 10, comma 1 e comma 2.
- D.G.R. n.° 7/8313 del 08.03.2002 – Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Modalità e criteri di redazione della

documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico".

- D.G.R. n. 7/9776 del 12.07.2002 – Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".
- D.G.R. del 04.10.2002 – Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lombardia e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente per la realizzazione degli interventi denominati "Presidio tecnico regionale rumore aeroportuale" e "Predisposizione delle curve di isolivello per Linate, Malpensa, Orio al Serio", nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Ambiente ed Energia sottoscritto il 2 febbraio 2001.
- D.G.R. n. 7/11582 del 13.12.2002 . Legge 447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico". Approvazione del documento "Linee guida per la redazione della relazione biennale sullo stato acustico del comune".

Allegato 1 – Esposto per disturbo da rumore

Data _____

Egr. sig. Sindaco
Del Comune di

* Egr. sig. Presidente
Della Provincia di

*: indirizzare alla Amministrazione Provinciale solo nel caso in cui il rumore interessi il territorio di più Comuni
--

OGGETTO: esposto o segnalazione per inquinamento acustico.

Il sottoscritto _____ residente in via _____
_____ N° _____ località _____ in Comune di _____
reperibile dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n° telefonico _____
e dalle ore _____ alle ore _____ al seguente n° telefonico _____
ESPONE
che l'attività/ditta _____ condotta dal sig.
_____ e sita in via _____

provoca eccessiva rumorosità dalle _____ alle _____ a causa del rumore prodotto dai seguenti
impianti/attrezzature _____

Il rumore presenta soggettivamente caratteristiche:

continuo discontinuo con componenti impulsive/tonali

IL RICHIEDENTE

INFORMAZIONI:

- L'Amministrazione ricevente il presente esposto comunicherà al titolare dell'attività causa della segnalazione, con avviso scritto, l'avvio del procedimento amministrativo conseguente al Suo esposto (come disposto dall'art. 8 della Legge 241 del 7/8/90).

Allegato 2 – Richiesta (da parte di Comuni o Provincia) di intervento ARPA

Data _____

Spett.le ARPA di _____

Via _____

e p.c. egr. sig. _____

OGGETTO: richiesta di accertamenti fonometrici a seguito di esposto.

In data _____ è pervenuto a questa Amministrazione l'allegato esposto relativo al disturbo da rumore nei seguenti orari: dalle _____ alle _____ provocato dalla attività di _____, ubicata in via _____ N° _____ località _____ in Comune di _____.

Le lamentele per il disturbo dovuto alla rumorosità della attività riguardano le abitazioni site in via _____ n° _____ in Comune di _____.

Tale zona, poiché questa Amministrazione ha/non ha approvato la zonizzazione acustica del territorio comunale è attualmente classificata come zona _____.

L'attività è / non è da considerarsi a ciclo produttivo continuo ai sensi dell'art. 2 del Decreto 11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale agli impianti a ciclo produttivo continuo" (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 04.03.97);

Si ritiene necessario che, per l'Amministrazione scrivente, partecipi agli accertamenti anche il sig. _____ dell'Ufficio _____.

Agli atti della scrivente Amministrazione l'attività risulta:

- Autorizzata con provvedimento n° _____ del _____
- Tacitamente autorizzata, essendo esistente dal _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Allegati:

- Copia dell'esposto del / dei disturbati;
- Copia della comunicazione ex art. 8 L. 241/90;
- Copia dell'estratto planimetrico con l'indicazione della sorgente di rumore e dei disturbati;
- Estratto della classificazione acustica del territorio;
- Estratto del P.R.G. e delle N.T.A. per l'area in esame.

Allegato 3 – Richiesta di deroga ai valori limite della zonizzazione acustica vigente

Ill. mo Signor
SINDACO
Del Comune di Codogno

OGGETTO: Classificazione acustica – richiesta autorizzazione comunale ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h) della legge 447/1995.

IL SOTTOSCRITTO: _____
CONDUTTORE o/PROPRIETARIO dell' attività : _____

CHIEDE

L'autorizzazione, in deroga ai valori limite della zonizzazione acustica vigente, per lo svolgimento della seguente lavorazione/attività/spettacolo di :

da effettuarsi in _____
(si allega la planimetria del sito con disposizione strumentazione, palco, sedute, attrezzature, fonti di rumore, ecc.)

nel periodo _____
nei seguenti orari :

- diurni _____
- notturni _____

DICHIARA che:

- La popolazione che per effetto della deroga sarà esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti, rientra in una superficie di raggio ml. _____ con centro nel punto di emissione ;
- la frequenza di attività temporanee espone la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti, pari a _____;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti, ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili, è _____;
- la manifestazione comporta rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico e variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare dalle ore _____ alle ore _____ pari a _____.

SI IMPEGNA

a informare preventivamente la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Data _____

In Fede

Allegati obbligatori:

- Planimetria del sito "arredato";
- Individuazione del sito su estratto della classificazione acustica del territorio e sull'estratto del P.R.G. vigente.